



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 3194 / 2012

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA AGRO T.&C. DI TREVISAN E CASAGRANDE S.N.C. PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI IN VIA MUTILATI, 5 30024 MUSILE DI PIAVE (VE). MODIFICA.

Il dirigente

Visto che:

con decreto provinciale prot. n. 9562 del 16.02.2011 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 25 della L.R. 3/2000, il progetto presentato dalla ditta AGRO T&C Snc con sede legale in via Mutilati n. 5 in Musile di Piave (VE), per la realizzazione di un impianto di compostaggio, da realizzarsi nel comune di Musile di Piave, in via Mutilati n. 5;

con nota del 01.12.2011, acquisita agli atti con prot. n. 94023 del 07.12.2011, la Ditta ha presentato richiesta di proroga, oltre i 180 giorni, dei termini per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio definitivo e quindi del collaudo funzionale dell'impianto in oggetto, con la seguente motivazione: "... la composizione del primo lotto utile da analizzare sarà conclusa non prima del 22 dicembre p.v.";

con provvedimento prot. n. 97373 del 19.12.2011 si è ritenuto di accordare la proroga richiesta per l'effettuazione del collaudo funzionale dell'impianto ai sensi dell'art. 25) della L.R. 3/2000, comma 5);

con provvedimento prot. n. 36587 del 30.05.2012 è stata rilasciata autorizzazione all'installazione, all'esercizio provvisorio e all'attivazione del relativo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento meteorico ricadenti sull'impianto di recupero;

in data 12.06.2012 è stata acquisita agli atti con prot. n. 52715 del 12.06.2012 la richiesta del legale rappresentante della ditta di autorizzazione all'esercizio, allegando il certificato del collaudo tecnico funzionale dell'impianto;

in sede di collaudo funzionale dell'impianto, così come presentato con nota prot. n. 52715 del 12.06.2012, la ditta ha trasmesso una modifica del PGQA di cui alla nota acquisita al prot. n. 9339 del 22.02.2010; tale modifica consiste nella ridefinizione del lotto di produzione su di una tempistica di due mesi anziché semestrale, adeguando inoltre a tale tempistica la frequenza delle analisi per la definizione delle caratteristiche del compost prodotto di cui alla tab. B della DGRV 568/05;

con nota del 20.07.2012, acquisita al prot. n. 67113 del 23.07.2012 la ditta ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale della determina di autorizzazione, per l'aumento dei quantitativi di rifiuti CER 200201 in messa in riserva iniziale;

con determinazione provinciale prot. n. 85336 del 25.09.2012 è stato autorizzato l'esercizio dell'impianto di compostaggio, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000;

con prot. n. 88484 del 03.10.2012 è stata comunicata alla ditta l'incompletezza della documentazione presentata, ai fini del rilascio del provvedimento di modifica richiesto; è stata inoltre chiesta la presentazione di una appendice alle polizze fideiussorie vigenti, in recepimento del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e contestualmente del provvedimento di modifica richiesto e polizza RCI con importo aggiornato alle nuove disposizioni normative vigenti;

con nota acquisita al prot. n. 90397 del 10.10.2012 la ditta ha completato la documentazione tecnica secondo quanto richiesto con nota prot. n. 88484 del 03.10.2012 ed ha presentato le polizze fideiussorie e la polizza di Responsabilità civile inquinamento;

con nota acquisita al prot. n. 91355 del 12.10.2012 la ditta ha presentato una ulteriore richiesta di modifica del provvedimento autorizzativo prot. n. 85336 del 25.09.2012, a completamento di quanto presentato con nota prot. n. 67113 del 23.07.2012, ed in particolare chiede:

- una revisione del punto 13 comma V del provvedimento, con eliminazione delle parole “per ogni lotto” in quanto riferite ad una definizione di lotto semestrale superata con l’approvazione del collaudo funzionale;
- una ridefinizione delle frequenze di cui al punto 19 relative alla caratterizzazione dei rifiuti prodotti aventi CER 191212 e 191207 sulla base di quanto verificato in fase operativa, chiedendo la possibilità di effettuare tali analisi semestralmente (in corrispondenza dei conferimenti ad altri impianti di recupero);
- la modifica del punto 23 per ridefinire l’altezza massima dei cumuli in impianto a 4 metri;

con nota del 12.10.2012, acquisita agli atti con prot. n. 91355/12 nella stessa data, la Società in oggetto ha chiesto, fra l’altro, a questa Amministrazione la modifica dei punti 34 e 38 del provvedimento prot. n. 85336/12, in particolare con la modifica della frequenza delle verifiche analitiche relative alle acque di scarico (punto 34) e con l’annullamento della prescrizione di cui al punto 38 secondo il quale le acque riutilizzate nell’impianto erano soggette ai limiti di emissione di cui al punto 31 valutandone le caratteristiche chimico fisiche con le tempistiche e le modalità di analisi previsti dal punto 35;

il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 reca: “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” all’Art. 1 - Principi e finalità dispone: “3. Il presente regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte”: pertanto si ritiene conforme alle norme vigenti in materia di riutilizzo delle acque reflue annullare il punto 38 del succitato provvedimento;

la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;

con la L.R. n. 20/2007 la Regione del Veneto ha ribadito l’attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;

il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contiene norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. reca “Norme in Materia Ambientale”;

il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;

la D.G.R.V. n. 2229 del 20.12.2011 detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;

Visto inoltre che

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti;

con nota prot. 43074 del 06.07.2009 sono state fornite osservazioni inerenti l’utilizzo dei codici CER e la necessità di verifiche analitiche da parte del produttore per i rifiuti inerti da demolizione;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 29.12.2010 è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano la Provincia verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto infine che

sono state adottate misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un’istruttoria su quanto richiesto;

si ritiene di considerare le modifiche richieste non sostanziali in quanto non variano i quantitativi dei rifiuti avviati a trattamento né il processo tecnologico;

si ritiene che in base a quanto disposto dalla DGRV 568/2005 al paragrafo 10.1, in relazione alla potenzialità dell’impianto, risulta la necessità di prevedere analisi sulla stabilità biologica del materiale in compostaggio a fine biossidazione almeno semestrali e comunque connesse con il lotto di produzione e che pertanto la modifica del

punto 13 dell'autorizzazione prot. n. 85336 del 25.09.2012 deve essere effettuata tenendo conto della gestione in lotti bimestrali scelta dalla ditta;

non sussistono impedimenti al rilascio delle ulteriori modifiche all'autorizzazione prot. n. 85336 del 25.09.2012 (punti 5, 19 e 23 del provvedimento) richieste con prot. n. 67113 del 23.07.2012 e prot. n. 91355 del 12.10.2012, in quanto trattasi di modifiche gestionali necessarie vista la stagionalità dei conferimenti in impianto, per una ottimale gestione dell'attività di recupero rifiuti mediante compostaggio sulla base di quanto verificato operativamente dal momento dell'avvio dell'impianto medesimo; tali modifiche, fatto salvo quanto disposto in materia di controllo degli impatti odorigeni, non comportano condizioni peggiorative all'ambiente;

in merito alle ulteriori modifiche richieste con nota prot. n. 85336 del 25.09.2012 (punti 34 e 38 dell'autorizzazione prot. n. 85336 del 25.09.2012), l'impianto di gestione dei rifiuti di cui si tratta è di notevole potenzialità annua, e tutti i rifiuti - compresi quelli prodotti dal trattamento effettuato nell'impianto stesso - sono soggetti a dilavamento da parte delle acque meteoriche, inoltre non è possibile stabilire a priori la frequenza e l'intensità degli eventi meteorici che si verificheranno in futuro;

il riutilizzo delle acque reflue fa sì che lo scarico dalla vasca di accumulo delle acque di pioggia avvenga solo in concomitanza di eventi molto più significativi, e pertanto meno frequenti, di quelli previsti per il suo dimensionamento, riducendo quindi ulteriormente sia la frequenza delle attivazioni dello scarico, sia il volume delle acque scaricate;

appare pertanto più coerente con le specificità del sistema installato correlare le analisi di autocontrollo non tanto a un fattore temporale, quanto piuttosto ai volumi d'acqua scaricati, e pertanto prevedere la caratterizzazione delle acque in uscita dall'impianto ogni 50 metri cubi di acque scaricate anziché ogni 120 giorni, mantenendo comunque l'obbligo di effettuare almeno un'analisi annuale

DETERMINA

- 1) L'autorizzazione prot. n. 85336 del 25.09.2012 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, alla ditta AGRO T. & C. Snc (C.F.02575020272) con sede legale e dell'impianto in via mutilati, n. 5 in Musile di Piave (VE) è integrata dal presente provvedimento.
- 2) Il punto 5) del provvedimento prot. n. 85336 del 25.09.2012 è revocato e sostituito dal presente punto:
"5) Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso (CER 200201) stoccabili presso l'impianto è pari a **400 tonnellate** nella stagione invernale e **200 tonnellate** in quella estiva (1 maggio – 30 settembre)".
- 3) Il punto 13) comma v. del provvedimento prot. n. 85336 del 25.09.2012 è revocato e sostituito dal presente punto:
"13) v. controllo bimestrale della stabilità biologica del materiale in compostaggio a fine bioossidazione (IRD) con riferimento alla tabella G della DGRV 568/05, per ogni lotto; da effettuarsi almeno dopo 45 giorni di maturazione e prima della vagliatura".
- 4) Il punto 19) del provvedimento prot. n. 85336 del 25.09.2012 è revocato e sostituito dal presente punto:
"19) In considerazione della natura del rifiuto in ingresso, costituito unicamente da sfalci e potature derivanti dalla raccolta differenziata in ambito urbano e dalla manutenzione del verde, la caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall'attività individuati dal CER 191212 e CER 191207 costituito dalla frazione >15 cm, considerata l'esigua produzione degli stessi da parte dell'impianto, potrà essere effettuata con frequenza minima semestrale e comunque ad ogni lotto in uscita dall'impianto; in caso di rilevamento di un superamento, dovrà essere data comunicazione a questa Amministrazione".
- 5) Il punto 23) del provvedimento prot. n. 85336 del 25.09.2012 è revocato e sostituito dal presente punto:
"23) L'altezza massima dei cumuli deve essere pari a 4,0 m e comunque non deve dare origine a dispersioni in caso di vento".
- 6) Il punto 34) del provvedimento prot. n. 85336 del 25.09.2012 è revocato e sostituito dal presente punto:
"34) La Società dovrà provvedere, tramite un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, all'effettuazione di campioni e delle relative analisi di acque di scarico prelevate dal pozzetto posto prima dello scarico con valutazione delle concentrazioni dei parametri: pH, COD, BOD5, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali e idrocarburi totali. Tali analisi dovranno essere effettuate mediamente ogni 50 m3 di acque reflue scaricate, e comunque almeno una volta all'anno. Il prelievo deve essere di tipo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico mediante un campionatore automatico condizionato che consenta di mantenere la temperatura delle aliquote prelevate a una temperatura compresa fra 0 °C e 4 °C; i rapporti di prova, i verbali di prelievo nonché la registrazione dei volumi d'acqua scaricati mensilmente e al momento del campionamento devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione di cui all'articolo successivo".
- 7) Il punto 38 del provvedimento prot. n. 85336 del 25.09.2012 è annullato.
- 8) L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ritiro del presente provvedimento apposta in calce allo stesso ed è subordinata all'attestazione di cui al Punto 9), consegnata unitamente al presente provvedimento.

- 9) La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Venezia relative al presente provvedimento, presentate dalla Ditta con nota prot. n. 90397 del 10.10.2012 a seguito della nota provinciale prot. n. 88484 del 03.10.2012 è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.
- 10) Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel provvedimento prot. n. 85336 del 25.09.2012 per quanto non in contrasto con il presente atto.
- 11) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 12) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 13) Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta AGRO T&C Snc e trasmesso alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Musile di Piave, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso, all'ULSS n. 10 e all'AATO Venezia Ambiente.

IL DIRIGENTE
f.to MASSIMO GATTOLIN